



TRIBUNALE DI MESSINA
seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA

Il giudice dott. Domenico Armaleo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6505/2018 R.G., promossa da

Parte_1 (Cod.fisc. *C.F._1* , rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco Olivo, avv. Salvatore Sirio Lombardo, avv. Salvatore La Fauci;

-attore-

contro

Controparte_1 (cod.fisc. *P.IVA_1* , in persona
dell' *Controparte_2* pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Limosani;

-convenuta-

Controparte_3 **di Milazzo (ME)**, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna La Macchia;

-convenuta-

Avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali
di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio la
Controparte_4 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e
l' *Controparte_5* in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
chiedendone la condanna, in solido, al pagamento della complessiva somma di €82.116,01 a titolo
di compensi professionali.

In particolare, a fondamento della domanda svolta, l'attore deduceva di aver sottoscritto in data 10
settembre 2001 disciplinare di incarico volto al restauro e al risanamento della Chiesa di *CP_3*

[...] di Milazzo, di aver predisposto e consegnato il progetto per l'approvazione condizionata

dell'Assessorato Regionale dei BB.CC.AA e della P.I, al fine di ottenere apposito finanziamento. Eccepiva la violazione del dovere di buona fede da parte delle convenute.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 aprile 2019, si costituiva in giudizio l' *Controparte_6*, la quale in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità e improcedibilità della domanda, la prescrizione del credito vantato e conseguentemente chiedeva il rigetto della domanda avversaria.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 marzo 2019, si costituiva in giudizio la *Controparte_4*, la quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie.

In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa all'udienza del 5 marzo veniva trattenuta in decisione.

La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.

In via preliminare, va accolta, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall' *Controparte_7*.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti, non risulta alcun contratto sottoscritto tra l' *CP_1* di *CP_1* e l'attore.

Invero, come si evince dal disciplinare d'incarico all'art. 1 *"Il parroco pro tempore [...] Parte_2 nella qualità di legale rappresentante della Parrocchia di CP_3 [...] affida all'architetto Parte_1 [...]; l'incarico della compilazione del progetto e della direzione, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di cui in epigrafe"*, il contratto è stato, quindi, concluso e sottoscritto unicamente tra l'architetto e il legale rappresentante della *Controparte_4*.

L'Arcidiocesi è titolare di poteri di controllo ed autorizzativi di atti, ma non destinatario degli effetti giuridici di tali atti, per tali motivi nel caso *de quo* la legittimazione passiva spetta unicamente alla *Controparte_3* di Milazzo essendo quest'ultima un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto Ministeriale del 15.1.1987, iscritto nel registro delle Persone Giuridiche in data 27.8.2010 al n. 190, e quindi ente dotato di personalità giuridica, avente soggettività giuridica a tutti gli effetti di legge..

Nella fattispecie, va rilevato, in tema di soggettività degli enti ecclesiastici, che ai sensi dell'art. 29 della legge 20/5/1985 n. 222, ogni singolo ente ecclesiastico acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce al singolo ente la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 04/06/2018, n. 14247).

Ne consegue che l' Controparte_5 è estranea al presente giudizio e la domanda avanzata nei suoi confronti deve essere rigettata.

Ancora in via preliminare, va comunque rigettata l'eccezione sollevata dalle convenute relativa alla devoluzione della presente alla cognizione degli arbitri della controversia secondo quanto previsto dall'art.19 di tale convenzione.

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (cfr. Cass., n. 15474/11; Tribunale Torre Annunziata, 23/01/2003, Tribunale Napoli, 18/11/2015).

Ne consegue che nel caso in esame, essendosi i convenuti costituiti tardivamente ed avendo sollevato tale eccezione all'udienza del 19 aprile e con la comparsa conclusionale, sono decaduti dalla possibilità di sollevare tale eccezione.

Venendo al merito della vicenda dedotta in giudizio, deve rilevarsi che in tema di responsabilità contrattuale, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826).

In particolare, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr. Cass. Civ., 20.4.2006 n. 9254).

Spetta quindi al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (cfr. Cass. Civ., 26.9.2005 n. 18775; Cass. Civ., 11.1.2016 n. 230; Cass. Civ., 31.10.2014 n. 23284).

Dalla documentazione versata in atti ed in particolare da quanto pattuito con il disciplinare di incarico del 10 settembre 2001, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza della pretesa per la quale il professionista ha chiesto la corresponsione dei compensi.

Non è contestata tra le parti la circostanza secondo la quale il professionista ha redatto il progetto commissionato ma, il nodo della questione sta nella corresponsione delle somme dovute che, nel caso di specie, così come regolamentate dal disciplinare d'incarico, sono soggette a condizione.

Si legge, infatti, all'art. 11 del già menzionato disciplinare *“Le somme per l'onorario e le spese dovute per lo studio e la relazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno integralmente corrisposte al professionista alla data del decreto di finanziamento delle opere previste nel progetto le somme per l'onorario e spese per la direzione dei lavori saranno corrisposte secondo quanto art.13 s.d.t. D.A. LL.PP del 16.12.87 pubb. CP_8 n.9 del 20.02.88....”*.

Ed ancora con il patto aggiuntivo del 22 ottobre 2003, l'attore ha dichiarato che *“per patto espresso il sottoscritto professionista dichiara che i detti compensi saranno corrisposti, invece, dopo il finanziamento dell'opera e nei limiti dell'importo finanziato per cui l'art. 11 del disciplinare dovrà considerarsi privo di efficacia giuridica e inesistente”* inoltre si legge *“il professionista prende atto che la Parrocchia S.Maria Maggiore sita nel Comune di Milazzo (ME) non ha possibilità alcuna di pagare i compensi per la progettazione dell'opera e pertanto, nel caso in cui la stessa non venisse finanziata, le proprie prestazioni saranno considerate quale personale contributo in favore dell'Ente tenuto conte delle sue finalità morali”*.

Le previsioni contrattuali in esame devono essere interpretate secondo i canoni di cui agli artt. 1362 – 1365 c.c., e, cioè, valutando la reale volontà dei contraenti come emerge non solo dal dato letterale di ogni singola clausola, ma anche da una loro lettura globale e sistematica: ebbene, da tale lettura si evince che il pagamento è stato condizionato non all'approvazione del progetto, ma – piuttosto - alla effettiva erogazione dei fondi finanziati (si fa riferimento, infatti, all'art. 11 *“verranno integralmente corrisposte alla data del decreto di finanziamento”* e in particolare al patto aggiuntivo ove il professionista privando di efficacia l'art.11 dichiara che i compensi gli spettano *“dopo il finanziamento dell'opera e nei limiti dell'importo finanziato”*). In altri termini, le parti hanno inteso pattuire una condizione al cui verificarsi hanno subordinato il pagamento del compenso, con l'aggiunta della dichiarazione da parte del professionista che nel caso di mancato finanziamento le proprie prestazioni sarebbero state considerate quale personale contributo in favore dell'Ente.

La validità e liceità di tali clausole, peraltro, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la quale, in casi analoghi a quelle dedotte in giudizio (id est, convenzioni tra enti pubblici e prestatori d'opera intellettuale cui venga affidata la progettazione di un'opera pubblica) ha affermato la legittimità della pattuizione che condiziona il pagamento della prestazione professionale

all'erogazione del finanziamento dell'opera pubblica (cfr., ex multis, Cass. 10 ottobre 2011 n. 20742; Cass. 5 ottobre 2009 n. 21235; Cass. 11 agosto 2009 n. 18223; Cass. 27 settembre 2007, n. 20319; Cass. 8 febbraio 2007 n. 2770; Cass. 2 dicembre 2005 n. 26257; Cass., sez. un., 19 settembre 2005, n. 18450), escludendone –peraltro– il carattere vessatorio (cfr. Cass. 8 marzo 2010 n.549; Cass. 8 marzo 2007 n. 5353; Cass. S.U. 19 settembre 2005 n. 18450; Cass. 22 settembre 2004 n. 19000).

D'altronde, non può non osservarsi che, in ogni caso, la domanda andrebbe parimenti rigettata in quanto non esaustivamente provata, non avendo lo stesso attore correttamente adempiuto all'onere probatorio di cui era gravato.

Il contratto *de quo* è soggetto alla condizione risolutiva potestativa, che richiede la buona fede della patre che deve ottenere il finanziamento.

Secondo la S.C. nel caso di contratto con la P.A. in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato all'erogazione di un finanziamento, l'amministrazione stipulante non può tenere - salvo il sopravvenire di particolari ragioni ostative - un comportamento che, impedendo il verificarsi del finanziamento, renda inoperante il suo obbligo di pagamento del compenso. Il giudice di merito, in caso di mancato avveramento della condizione suddetta, deve accertare se l'amministrazione contraente, in base ai doveri gravanti su di essa in forza dell'art. 1358 cod. civ., si sia attivata per ottenere il finanziamento e se le iniziative prese a tal fine corrispondessero ad uno standard esigibile di buona fede. In caso contrario, dalla violazione del suddetto dovere comportamentale conseguono il diritto della controparte di chiedere sia la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1358 cod. civ., sia, in alternativa, il diritto di chiedere l'adempimento del contratto e, quindi, il pagamento del compenso pattuito, in base alla "fictio" di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 cod. civ. (cfr Cass. n. 13469/2010, n. 5492/2010, n. 10265/1998).

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalle parti in causa e specificatamente dalla nota del 7 novembre 2005 (fasc. parte convenuta), si evince che il progetto redatto e consegnato dal professionista è stato regolarmente approvato ma purtroppo non finanziato per indisponibilità di fondi.

In mancanza di ulteriori prove (che potessero dimostrare il contrario), deve osservarsi che nella vicenda in esame non può ravvisarsi la mala fede della CP_3 ; pertanto, in applicazione degli esposti principi la domanda avanzata in giudizio dall'attore deve essere rigettata.

Ritiene il presente Giudice che la peculiarità e la complessità delle questioni trattate, complessivamente valutate, integrano le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92 c.p.c. per cui legittimano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.6505/2018 R.G. così provvede:

1. rigetta la domanda avanzata da *Parte_1* come in motivazione;
2. condanna *Parte_1* al pagamento, in favore dell' *Controparte_9* *[...]*, delle spese di giudizio liquidate in €. 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge;
3. compensa integralmente le spese di giudizio con la *Controparte_3* di Milazzo.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 17/04/2026.

Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza

Il Giudice
(dott. Domenico Armaleo)